Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Giovedì, 8 marzo 1928 - Anno VI** — **Numero 57**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 3, comma terzo, del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1928, n. 46, dopo le parole « il Capo di Stato Maggiore della Regia marina » si intendano soppresse le altre « presidente del Comitato degli Ammiragli ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 3 marzo 1928 - Anno VI).

Ministero delle finanze: Bollettino delle obbligazioni del Debito redimibile 3.50 % netto - Categoria 1ª.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 741.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 336.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 742.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 337.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 743.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 338.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco in Livorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 744.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 339.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 745.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 340.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, numero 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 746.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 345.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di Stato e di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di Stato e di banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 747.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 346.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici in Albania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 748.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 347.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e relativi contributi per l'esercizio 1927-1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 749.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 348.

Conversione in legge di Regi decreti concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 agosto 1927, nn. 1447, 1464, 1573, 1574, 1624 e 1640, recanti variazioni ai bilanci degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1927, n. 1175, 29 luglio 1927, nn. 1381 e 1382, 12 agosto 1927, nn. 1465, 1619 e 1639, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 750.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 349.

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in	L.	11,740,170,358.42
delle quali furono riscosse . . .	»	10,604,291,526.75
e rimasero a riscuotere	L.	1,135,878,831.67

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	11,740,170,358.42
delle quali furono pagate	»	10,110,923,984.03
e rimasero da pagare	L.	1,629,246,374.39

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	3,050,408,573.60
delle quali furono riscosse	»	1,701,688,602.04
e rimasero da riscuotere	L.	1,348,719,971.56

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	3,012,778,901.02
delle quali furono pagate	»	2,225,368,135.80
e rimasero da pagare	L.	787,410,765.22

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 1)	L.	1,135,878,831.67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	1,348,719,971.56
Resti attivi al 30 giugno 1925 . .	L.	2,484,598,803.23

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 2) .	L.	1,629,246,374.39
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	787,410,765.22
Resti passivi al 30 giugno 1925 . .	L.	2,416,657,139.61

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 751.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 350.

Conversione in legge di Regi decreti concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 16 giugno 1927, n. 972, e 16 giugno 1927, n. 973.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 880, 2 giugno 1927, n. 881, 2 giugno 1927, n. 882, 16 giugno 1927, n. 976, 16 giugno 1927, n. 977, 16 giugno 1927, n. 978, 23 giugno 1927, n. 1014, e 23 giugno 1927, n. 1015, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 752.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 351.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'ente morale « Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'ente morale « Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 753.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 352.

Variazioni, in conto residui, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui inscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 1,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 80 (aggiunto) « Spese per il rilievo topografico dell'Albania » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1927-28, è assegnata la somma di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica col disegno di legge di approvazione del rendiconto generale per l'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 58. — CASATI.

Numero di pubblicazione 754.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 332.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, per il riordinamento degli usi civici nel Regno;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli usi civici, annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 57. — SIROVICH.

Regolamento per l'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

TITOLO I.

CAPO I.

Istanze e dichiarazioni.

Art. 1.

Le dichiarazioni del Podestà e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

Art. 2.

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Art. 3.

Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte, non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della Provincia, cui il Comune o l'Associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà la indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il Ministro dell'economia nazionale potrà promuovere la emanazione del decreto suddetto.

Art. 4.

Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovrà comunicare, in copia, al Ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

Art. 5.

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il Commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

Art. 6.

Salvo la facoltà discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podestà e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

1° i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

2° l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza;

3° l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;

4° le conclusioni.

Art. 7.

Qualunque possessore potrà presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il Commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

CAPO II.

Affrancazioni.

Art. 8.

Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni ed alle Associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Art. 9.

Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 10.

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolute dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 11.

Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopraluogo.

Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed allegherà le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al Commissario.

Art. 12.

La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle Provincie ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Art. 13.

Per l'applicazione del cennato art. 9 il Commissario fisserà prima la quota spettante al Comune, frazione od Associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il Commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni di cui il Comune, frazione od Associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Art. 14.

Contro le decisioni del Commissario, nel capo con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, deciderà definitivamente.

Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d'arbitri.

Il decreto del Ministro sarà comunicato al Commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la Corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

Art. 15.

Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione.

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto.

Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

Il progetto reso esecutivo dal Commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

Art. 16.

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Capo III.

Scioglimento delle promiscuità.

Art. 17.

Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'articolo 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Podestà dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

Art. 18.

I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessati e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

Art. 19.

Il Ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del Commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

Art. 20.

Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

Art. 21.

Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente:

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal Comune.

Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al Comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

Art. 22.

Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si farà luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del Comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.

Art. 23.

Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.

Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

Art. 24.

Qualora più Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti ac-

certati ed all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

Capo IV.

Legittimazione e reintegra delle occupazioni.

Art. 25.

Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.

Art. 26.

Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

Art. 27.

L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal Commissario regionale.

Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni.

Il Commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

Art. 28.

Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.

Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

Art. 29.

Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdottevi e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria.

Art. 30.

Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.

Art. 31.

Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siansi presentate opposizioni nè domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

Art. 32.

Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.

Art. 33.

I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.

TITOLO II.

Capo I.

Piani di massima e destinazione delle terre.

Art. 34.

Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune

od all'Associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti.

Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del Ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.

Art. 35.

Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.

Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.

Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

Art. 36.

Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del Consiglio al Commissario regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.

Art. 37.

Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei Comuni o delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potrà essere autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

Art. 38.

I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

Art. 39.

Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere del Commissario regionale.

Art. 40.

Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

Art. 41.

Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

CAPO II.

Regolamento degli usi civici.

Art. 42.

Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria *a*), di cui all'art. 11 della legge.

Il decreto sarà comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

Il Commissario, se non sieno state proposte opposizioni o dopo che queste sieno state risolute a norma di legge, comunicherà il decreto al Prefetto ed all'autorità forestale della Provincia.

Art. 43.

I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia.

Art. 44.

In caso d'inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio termine ai Podestà dei Comuni ed ai rappresentanti delle

Associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

Art. 45.

I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del Codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

Art. 46.

Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

CAPO III.

Ripartizione in quote.

Art. 47.

Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal Commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà anche la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

Art. 48.

Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.

In tal caso il piano sarà comunicato al Ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.

Art. 49.

Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'articolo 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il Podestà del Comune od il presidente dell'Associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.

Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Art. 50.

Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni.

Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

Art. 51.

Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:

a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;

b) la vedova con prole;

c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;

d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;

e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

Art. 52.

Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del Comune e composta di sei membri scelti, tra i cittadini del Comune o della frazione interessata, dal Pretore del mandamento.

Se si tratti di terre appartenenti ad un'Associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'Associazione ed un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 53.

La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purchè diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali.

Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

Art. 54.

Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.

Art. 55.

I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al Commissario regionale

nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'Associazione agraria.

I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Art. 56.

Trascorso il termine utile per ricorrere, il Podestà od il presidente dell'Associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco la commissione di cui all'art. 52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al Commissario, il quale, constatatane la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge.

Art. 57.

L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Podestà o del presidente dell'Associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.

Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissario.

I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni.

Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'art. 21 della legge.

Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

CAPO IV.

Associazione agrarie e frazioni di Comuni.

Art. 58.

I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.

Art. 59.

Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

Art. 60.

Il Prefetto della Provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.

La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'Ente agrario.

Contro le decisioni della Giunta spetta alle Associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.

Art. 61.

Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di Comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

Art. 62.

Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.

Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici nè diritti da far valere su altre terre.

I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del Comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gl'interessati.

Art. 63.

Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie, approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, è abrogato.

Art. 64.

Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.

Art. 65.

Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie, ancorchè su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

Art. 66.

All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'Associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia.

Le istanze delle Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III.

Giurisdizione e procedura.

Art. 67.

Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Art. 68.

Gl'istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

Art. 69.

Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

Il Commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

Art. 70.

Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

Art. 71.

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagl'incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agl'interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagl'incaricati medesimi col concorso delle parti.

Art. 72.

Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorchè non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

Art. 73.

I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.

I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinchè i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

Art. 74.

Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.

Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

Art. 75.

Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

Art. 76.

Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.

Il Commissario con decreto in piedi al ricorso stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

Art. 77.

La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

Art. 78.

Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.

Art. 79.

Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

TITOLO IV.

Spese e compensi.

Art. 80.

Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dall'Associazione agraria interessata.

Art. 81.

L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciere dell'ufficio di conciliazione.

Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciere appena avvenuto il deposito.

Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il Prefetto, su richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per la esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

Art. 82.

Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili.

Il Commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.

Art. 83.

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al Commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il Commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'Associazione o al Comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i Podestà, i presidenti delle Associazioni agrarie, i delegati tecnici, gl'istruttori ed i periti nonchè tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventerà definitiva.

Art. 84.

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del Podestà del Comune o dal presidente dell'Associazione agraria interessata.

Art. 85.

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 755.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1928, n. 327.

Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico, tra l'altro, le disposizioni di leggi generali e speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione centrale

della guerra e dei personali civili dipendenti, introducendo nelle leggi stesse le modificazioni opportune;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 52. — SIROVICH.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:

Gabinetto;
Ufficio coordinamento;
Ufficio dei generali;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale personale ufficiali;
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
Direzione generale artiglieria e automobilismo;
Direzione generale del genio;
Direzione generale servizi logistici;
Direzione generale di sanità militare;
Ispettorato generale amministrativo;
Direzione del centro chimico militare;
Servizio ippico e veterinario;
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, potrà essere modificata la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 11 marzo 1926, n. 400, e art. 24, 2° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396).

L'organico del personale della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero della guerra è il seguente:

GRADO	Numero dei posti coperti da funzionari civili	Numero dei posti coperti da militari
4° Direttori generali	2	5 (*a*)
5° Ispettori generali	6	—
6° Direttori capi divisione	17	12
6° Ispettori superiori	1	—
7° Capi sezione	30 (*b*)	26
8° Consiglieri	35 (*b*)	
9° Primi segretari	59	—
10° Segretari	61	—
11° Vice segretari		

UFFICIALI CHE NON RICOPRONO POSTI NEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Grado	Numero dei posti
5° Generali di brigata (Servizio ippico e veterinario e centro chimico)	2 (*c*)
6° Colonnello veterinario	1
6° Colonnello chimico farmacista	1
6° Colonnello medico	1
6° Colonnello d'amministrazione	1
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	12
8° Maggiori delle varie armi e corpi	
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	27 (*d*)
8° Maggiori delle varie armi e corpi	
9° Capitani delle varie armi e corpi	
9° Capitani delle varie armi e corpi	100
10° e 11° Tenenti o sottotenenti delle varie armi e corpi	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei carabinieri reali	1 (*e*)

(*a*) Rimane ferma la disposizione di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1838.
(*b*) Di cui 6 con funzioni d'ispettore.
(*c*) Compresi nella Tabella degli ufficiali generali delle varie armi di cui alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.
(*d*) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.
(*e*) Richiamato dal congedo.

Art. 3.

(Art. 137 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le funzioni di direttore generale e di capo divisione nell'Amministrazione centrale della guerra per i posti che a norma del precedente art. 2 sono assegnati a personale militare, possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali generali di qualsiasi grado, e quelle di direttore capo divisione normalmente a colonnelli ed eccezionalmente anche a tenenti colonnelli.

Gli ufficiali chiamati a coprire i posti di capo sezione e di consigliere saranno investiti delle funzioni dell'uno o dell'altro grado a seconda che sieno tenenti colonnelli o maggiori.

Art. 4.

(R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, art. 1°, comma 1°; art. 11, comma 1°; art. 12 - Legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 5, comma 3° - R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, art. 8).

Presso ciascun Comando di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali è permanentemente destinato, con decreto del Ministro della guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con le funzioni d'ispettore amministrativo territoriale di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253.

Il Ministro della guerra ha facoltà, con suo decreto, di destinare funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.

Agli ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui sopra, destinati fuori della capitale, sarà corrisposta — oltre quant'altro loro spetti a norma di legge — un'indennità rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5000, di cui la metà all'atto della loro destinazione e l'altra metà all'inizio del 3° anno di permanenza nella nuova sede.

La permanenza nelle funzioni d'ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui sopra, presso gli uffici degli ispettori amministrativi territoriali, non sarà di regola minore di 4 anni, compatibilmente beninteso con le esigenze di servizio.

Art. 5.

(Art. 5, commi 1° e 2°, della legge 11 marzo 1926, n. 400, e art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

I funzionari di grado non inferiore al 7° destinati presso i Comandi di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali con funzioni di ispettori amministrativi territoriali, a senso del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, sono, con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, surrogati nel ruolo, salvo quanto è prescritto dal successivo articolo 34 del presente testo unico.

Ai funzionari del grado 7° destinati come sopra, è attribuito durante l'incarico il grado 6° della gerarchia.

Art. 6.

(Art. 138 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il numero complessivo degli impiegati d'ordine del ruolo unificato ai sensi dell'art. 140 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, da destinare in servizio presso l'Amministrazione centrale, non può superare i 350.

Art. 7.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, allegato IV, tabella n. 33).

L'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra è il seguente:

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	50
Uscieri	52
Inservienti	25
	129
Legatori di libri	2
Commesso di magazzino	1
Agenti di magazzino	2
	134

Art. 8.

(Art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Al personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra può essere preposta persona che appartenga o che abbia appartenuto all'Amministrazione dello Stato.

TITOLO II.

DEI PERSONALI CIVILI DIPENDENTI.

Art. 9.

(R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, allegato 2°, tabella n. 54).

L'organico del personale della giustizia militare è il seguente:

Magistratura.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
3°	Regio avvocato generale militare	1
4°	Regi sostituti avvocati generali militari	2
5°	Regi avvocati militari	13
6°	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe	18
7°	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe	19
8°	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	15
9°	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe	10
10°	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe	10
		88

Personale di cancelleria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Cancelliere capo del Tribunale supremo militare	1
8°	Cancellieri capi dei Tribunali militari	13
9°	Cancellieri di 1ª classe	14
10°	Cancellieri di 2ª classe	58
11°	Cancellieri di 3ª classe	
		86

Lo stato giuridico del personale della giustizia militare è regolato dai Regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316, e 30 dicembre 1923, n. 2903, sull'ordinamento giudiziario militare; e, in quanto non contrastino con le disposizioni degli stessi decreti e salvo quanto è disposto per l'avanzamento nel ruolo della magistratura dall'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ad esso applicabili le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

(Art. 14, 4° comma, del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309; art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400, e art. 1 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).

Il numero dei commissari di leva (gruppo *B*) è di 158 compresi i 22 commissari di leva, nominati in base all'articolo 21 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, che costituiscono un ruolo ad esaurimento. Questi, di mano in mano che cesseranno dal servizio, dovranno, a norma delle disposizioni in vigore, essere sostituiti con altrettanti commissari di leva provenienti dagli ufficiali e reclutati nel modo indicato nell'articolo seguente.

Il numero complessivo dei commissari di leva potrà essere modificato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, allorquando la popolazione di taluna delle provincie venga a risultare, per constatazione ufficiale, aumentata o diminuita rispetto ai limiti fissati dall'art. 38 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

Art. 11.

(Art. 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, e art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).

I commissari di leva costituiscono un personale civile dipendente dal Ministero della guerra e ad essi sono applicabili le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso è stabilito.

I detti commissari sono tratti per concorso per titoli dagli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello e appartenenti alla posizione ausiliaria o all'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

All'atto dell'assunzione in servizio essi saranno trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Spettano loro le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria o dell'aspettativa per riduzione di quadri.

Avranno diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

La nomina sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Art. 12.

(R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, articolo 19; R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 29; R. decreto 9 luglio 1925, n. 1206, art. 3; legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 16).

I commissari di leva nominati a senso dell'articolo precedente prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici i commissari di leva provenienti dagli ufficiali sono classificati nel grado che, in base alle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, corrisponde a quello che essi precedentemente rivestivano nell'Esercito e secondo la loro anzianità in questo ultimo grado.

Però gli ufficiali nominati commissari di leva dopo il 1° gennaio 1925 sono classificati, sempre ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo l'ultimo ufficiale dello stesso grado già nominato commissario di leva.

Art. 13.

(R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, art. 19; legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 16).

I commissari di leva nominati ai sensi dell'art. 11 hanno, se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione, diritto agli stessi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozione, ad ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità od anzianità minore, appartenenti alla stessa arma e corpo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Quelli fra i predetti commissari che sono stati nominati prima del 1° gennaio 1925, sempre col verificarsi delle anzidette condizioni, possono invece ottenere gli aumenti corrispondenti a due promozioni, senza peraltro poter superare, in nessun caso, il massimo dello stipendio di colonnello.

I commissari di leva provenienti da armi o corpi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento dell'Esercito, potranno conseguire l'aumento di stipendio, nei limiti e nei modi suindicati, non appena abbiano ottenuto tale aumento, anche per promozione, tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi arma o corpo, di pari grado ed anzianità.

Art. 14.

(Art. 18 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855).

Per i ventidue commissari di leva (gruppo *B*) del ruolo ad esaurimento, di cui al precedente articolo 10, è stabilita la seguente tabella organica:

	Numero dei posti
Grado ottavo	5
Grado nono	7
Gradi decimo e undecimo	10
Totale	22

Art. 15.

Le note di qualifica dei commissari di leva sono compilate e firmate dal generale ispettore di mobilitazione competente per territorio e rivedute e firmate dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

Art. 16.

(Art. 8 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare è il seguente:

Personale del gruppo *A*:

Grado		Numero dei posti
6°	Geodeta capo	1
7°	Ingegnere geografo superiore	1
8°	Ingegnere geografo principale	1
9°	Ingegneri geografi	2
10°	Ingegnere geografo aggiunto	1
		6

Personale del gruppo *B*:

Topografi.

Grado		Numero dei posti
8°	Topografi capi	17
9°	Primi topografi	24
10°	Topografi	30
11°	Topografi aggiunti	
		71

Disegnatori.

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	3
9°	Capi disegnatori tecnici	7
10°	Disegnatori tecnici	22
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
		32

Art. 17.

(Art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico del personale tecnico civile d'artiglieria è il seguente:

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Specialisti tecnici capi	2
8°	Specialisti tecnici principali	2
9°	Specialisti techici	3
10°	Specialisti tecnici aggiunti	3
		10

Art. 18.

(Legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 10, e R. D. L. 31 marzo 1926, n. 537, art. 5).

L'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (gruppo *A*) è il seguente:

	Numero dei posti
Grado 7° Specialista tecnico capo	1
» 8° Specialisti tecnici principali	3
» 9° Specialisti tecnici	3
	7

Art. 19.

(Art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico del personale tecnico civile del genio e del commissariato militare (gruppo *A*) è il seguente:

	Numero dei posti
Grado 6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
» 7° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
Grado 7° Ingegnere specialista per i servizi tecnici di commissariato militare	1
» 8° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
» 9° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	2
	6

Art. 20.

(R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, articoli 2 e 5, e legge 11 marzo 1926, n. 400, art. 12).

L'organico dei maestri civili di scherma e di educazione fisica (gruppo *B*) è il seguente:

Grado		Numero dei posti
10°	Maestri di prima classe	35
11°	Maestri di seconda classe	

I maestri civili di scherma e di educazione fisica sono tratti dai sottotenenti maestri di scherma che, al raggiungimento del 55° anno di età, optino per il passaggio nel ruolo anzidetto. Tale passaggio ha luogo qualora, nel ruolo stesso, esistano posti disponibili.

Nella 2ª classe (grado 11°) sono inscritti coloro che abbiano stipendio non superiore a L. 9500, escluso il supplemento di servizio attivo: nella 1ª classe (grado 10°) quelli provvisti di stipendio superiore a L. 9500, escluso il supplemento di servizio attivo.

I due maestri direttori, attualmente in servizio, continuano ad essere considerati come impiegati del grado 9°.

Art. 21.

(Art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864).

L'organico dei ragionieri geometri del Genio militare (gruppo *B*) è il seguente:

Grado		Numero dei posti
6°	Ragioniere geometra superiore	1
7°	Ragionieri geometri capi	14
8°	Ragionieri geometri principali	18
9°	Primi ragionieri geometri	51
10°	Ragionieri geometri	50
11°	Vice ragionieri geometri	
		134

Art. 22.

(Tabella n. 63, alleg. II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'organico dei ragionieri d'artiglieria (gruppo *B*) è il seguente:

Grado		Numero dei posti
6°	Ragioniere superiore	1
7°	Ragionieri capi	13
8°	Ragionieri principali	26
9°	Primi ragionieri	53
10°	Ragionieri	66
11°	Vice ragionieri	
		159

Art. 23.

(Art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico dei capitecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
8° Capitecnici capi officina	11
9° Primi capitecnici	29
10° Capitecnici	60
11° Capitecnici aggiunti	
	100

Art. 24.

(Art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

L'organico dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	12
9° Capi disegnatori tecnici	30
10° Disegnatori tecnici	52
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
	94

Art. 25.

(Art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864).

L'organico degli assistenti del genio militare (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Assistenti principali	10
10° Primi assistenti	20
11° Assistenti	35
12° Assistenti aggiunti	65
	130

Art. 26.

(Tabella n. 64, alleg. II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'organico del personale tecnico civile dei depositi allevamento cavalli (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Agente capo	1
10° Primi agenti	2
11° Agenti	2
12° Vice agenti	2
	7

Art. 27.

(Legge 16 luglio 1914, n. 679, art. 45, e annotazione alle tabelle organiche del Ministero della guerra, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il personale civile insegnante negli Istituti militari è conservato fino ad eliminazione con lo stesso trattamento economico e l'orario d'obbligo stabilito per gli insegnanti delle scuole medie.

Ad esso inoltre sono applicabili, per i collocamenti a riposo, gli stessi limiti di età stabiliti per i professori delle scuole medie.

Salvo le eccezioni di cui sopra, per tutto il resto sono applicabili al personale anzidetto le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 28.

(Tabella n. 62, alleg. II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

E' conservato fino ad esaurimento il ruolo transitorio del personale civile dei farmacisti militari (gruppo A) al quale appartengono i farmacisti capi (grado 8°) che sono attualmente in servizio.

Art. 29.

(Allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabella n. 55).

L'organico del personale d'ordine delle Amministrazioni militari (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	112
10° Primi archivisti	336
11° Archivisti	560
12° Applicati	1007
	2015

Personale con incarichi speciali.

Grado	Numero dei posti
10° Capo tipografo tecnico del Comando del Corpo di Stato Maggiore	1

Art. 30.

(Allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabella n. 65).

L'organico degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
9° Ufficiali d'ordine capi	22
10° Ufficiali d'ordine principali	67
11° Primi ufficiali d'ordine	111
12° Ufficiali d'ordine	202
	402

Art. 31.

(R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, art. 1 e tabella relativa).

Il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili delle Amministrazioni militari (gruppo *C*) è il seguente:

Grado	Numero dei posti
12° Massaggiatori e telefonisti	33

Art. 32.

Ai personali civili dell'Amministrazione militare sono applicabili le disposizioni che regolano l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico ed economico degli impiegati

civili dell'Amministrazione dello Stato, in quanto esse non contrastino con le disposizioni contenute o richiamate nei precedenti articoli, e con le norme particolari emanate o da emanarsi per l'ordinamento e l'avanzamento degli impiegati appartenenti a ruoli tecnici speciali, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 33.

(Art. 6 della legge 11 marzo 1926, n. 400).

Per non oltre un biennio dalla prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 400, è data facoltà al Ministro per la guerra di prescindere dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*), nonchè per le promozioni a non oltre dieci posti nel grado 7° del ruolo medesimo.

Art. 34.

Fin quando conserverà efficacia il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, la facoltà prevista dall'art. 5 del presente testo unico, di surrogare nel ruolo i funzionari destinati quali ispettori amministrativi territoriali, non potrà essere esercitata, se non compatibilmente con le limitazioni sancite dall'art. 3 del citato decreto-legge.

Art. 35.

In eccezione temporanea al disposto dell'art. 15 del presente testo unico, le note di qualifica dei commissari di leva per l'anno 1927 saranno compilate con le norme dell'articolo 23 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 756.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1928, n. 353.
Applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 149 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, mediante temporanee applicazioni di magistrati, a garantire il regolare svolgimento dei servizi negli uffici giudiziari della Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per esigenze di servizio può, per un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, disporsi con decreto Ministeriale la temporanea applicazione di magistrati di ogni distretto del Regno, in numero non superiore a venti, ai collegi giudiziari corrispondenti al loro grado ed agli uffici del pubblico ministero della Sicilia.
Tali applicazioni non sono subordinate, per i magistrati giudicanti, alla condizione del loro consenso e, se disposte dietro domanda, non danno diritto ad indennità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 354.
Conferma in servizio del personale temporaneo per le operazioni inerenti al trattamento economico del clero ed alla sistemazione del carico delle entrate del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496;
Vista la legge 6 dicembre 1925, n. 2176;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2177;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1198;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione del carico delle entrate del Fondo per il culto è prorogato fino al 30 giugno 1928.

Art. 2.

E' confermato in servizio dal 1° gennaio 1928 fino al 30 giugno 1928, coi medesimi corrispettivi, il personale a ferma temporanea ora esistente nella predetta Amministrazione.

Art. 3.

Le vacanze che eventualmente saranno per verificarsi nel personale, indicato nel precedente art. 2, non saranno rimpiazzate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 329.

Conferimento di posti gratuiti presso il Regio conservatorio femminile di Santa Elisabetta, in Barga.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1927, n. 622, per effetto del quale sono stati istituiti venti posti gratuiti nel Regio conservatorio di Santa Elisabetta in Barga;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 giugno 1917, n. 1307;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di stabilire norme particolari per il conferimento dei detti posti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti gratuiti istituiti dal R. decreto 31 marzo 1927, n. 622, nel Regio conservatorio di Santa Elisabetta in Barga saranno conferiti a giovanette meritevoli e di disagiate condizioni economiche del comune di Barga, in primo luogo, e quindi dei comuni di Coreglia, Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana.

Art. 2.

Al conferimento dei suddetti posti si provvede mediante concorso, bandito ogni anno dal presidente della Commissione amministrativa.

Art. 3.

Il bando di concorso è affisso nell'albo pretorio del comune di Barga e degli altri Comuni interessati, almeno un mese prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le aspiranti debbono presentare la domanda al presidente della Commissione amministrativa del Regio conservatorio allegandovi:
a) il certificato di nascita;
b) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico precedente, con l'indicazione delle votazioni riportate;
c) una dichiarazione del podestà del Comune, in cui l'aspirante risiede, sullo stato di famiglia e sulle condizioni economiche della famiglia dell'istante.
Tutti i documenti sopra indicati saranno in carta libera, ai sensi dell'art. 5 e dell'annesso allegato *A* (parte III), art. 177 della legge del bollo (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268) e ad essi dovrà essere unita una dichiarazione con la quale il capo di famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di cui all'art. 8.
Alla domanda potranno inoltre essere uniti gli altri documenti o certificati che le aspiranti ritengano di produrre nel proprio interesse.

Art. 5.

Il concorso è per titoli ed è giudicato dalla Commissione amministrativa del Conservatorio.

Art. 6.

La Commissione amministrativa, quando lo ritenga opportuno in seguito a nuovi elementi raccolti sulla moralità e sulle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante, può escludere l'aspirante stessa dal concorso o dal godimento del posto, anche se già conferito.

Art. 7.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza a parità di ogni altro titolo:
a) alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra e dei cittadini caduti per la causa nazionale;
b) alle figlie di coloro che, per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra o per la causa nazionale, siano inabili a proficuo lavoro;
c) alle figlie di coloro che, pur non essendo inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per le cause predette.

Art. 8.

Le giovanette, cui saranno conferiti i posti gratuiti, saranno tenute al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale) ed al pagamento delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, tasse scolastiche).

Art. 9.

Le concessionarie decadranno dal beneficio se, dopo avutane comunicazione, lasceranno trascorrere un mese senza entrare nell'Istituto.

Art. 10.

Il pagamento della retta sarà effettuato ogni anno in due rate uguali di L. 1750 il 1° ottobre e il 1° aprile, su esibizione dello stato di presenza da parte del presidente della Commissione amministrativa.

Art. 11.

Il godimento del posto gratuito dura sino al termine degli studi che si compiono nel Conservatorio.

Cessa dal godimento, anche prima della scadenza del termine suddetto, l'alunna che:

a) incorra in una delle punizioni previste dalle lettere d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653;

b) abbia frequentato per due anni la stessa classe con risultato negativo.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Commissione amministrativa è ammesso ricorso al Regio provveditore agli studi della Toscana entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, in mancanza, dalla pubblicazione dei risultati del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Contro la decisione del Regio provveditore, così il presidente della Commissione amministrativa come la parte interessata possono presentare ricorso, parimenti nel termine di 15 giorni, al Ministro per la pubblica istruzione, che decide in via definitiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 54. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 272.

Costituzione di un Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 75 e 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 26 febbraio 1927 del commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Gorizia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Gorizia, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella detta Provincia, nonchè all'imboschimento dei terreni compresi nella zona carsica, a norma dell'art. 89 del Regio decreto medesimo.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 40,000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale dell'esercizio corrente e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Gorizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 274.

Modifiche alla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed alla tabella 5 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, relativamente al comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), e inclusione dell'abitato di Grana, frazione del detto Comune, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 225;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Ritenuto che nella tabella *E* allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445, è stato compreso l'abitato di San Lorenzo (Reggio Calabria) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato;

Ritenuto che nella tabella n. 5 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sono indicate per le nuove edificazioni del capoluogo del detto Comune le aree pianeggianti contigue a nord e ad ovest dell'abitato della frazione San Pantaleone;

Ritenuto che nella tabella n. 6 allegata allo stesso testo unico 19 agosto 1917 è posto il divieto di ricostruzione nelle parti dell'abitato di San Lorenzo, capoluogo, in prossimità degli appicchi;

Ritenuto che da recenti accertamenti è risultato che le condizioni geosismiche del sottosuolo dell'abitato stesso sono favorevoli alla stabilità di esso e che quindi non occorre provvedere al suo trasferimento in altra sede;

Che pertanto è opportuno escludere l'abitato sopraindicato dalla tabella *E* alligata alla legge 9 luglio 1908 e conseguentemente modificare la tabella 5 alligata al succitato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, per permettere le nuove edificazioni anche in quella parte dell'attuale sede dell'abitato, a conveniente distanza dagli appicchi, che non risulti minacciata da frane, e lasciando invariata la successiva tabella n. 6 allegata allo stesso testo unico;

Ritenuto invece necessario di provvedere alle opere di consolidamento della frazione Grana del Comune stesso a cura e spese dello Stato, e pertanto di includere la detta frazione nella relativa tabella *G* della legge 9 luglio 1908, n. 445;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 9 maggio 1920, n. 665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° L'abitato di S. Lorenzo - Capoluogo - (provincia di Reggio Calabria) è escluso dalla tabella *E* degli abitati da trasferirsi a totale carico dello Stato, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

2° L'indicazione corrispondente al detto Comune - Capoluogo - contenuta nella tabella 5 alligata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1899, è modificata come appresso:

Sede attuale dell'abitato nelle parti non minacciate da frane, a conveniente distanza dagli appicchi, ed aree pianeggianti contigue a nord e ad ovest dell'abitato della frazione San Pantaleone.

3° A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 225 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Grana, frazione del suddetto Comune.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 6. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 761.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 288.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, relativa alle occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione obbligatoria dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del citato decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:

34. — Personale addetto all'industria della pesca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 21. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montefusco (Avellino).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte di Montefusco in provincia di Avellino;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1928, pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montefusco (provincia di Avellino), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Lecce.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. avv. Francesco Manfredi a presidente della dipendente Federazione provinciale di Lecce;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti prescritti dell'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. avv. Francesco Manfredi a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Lecce.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

ERRATA-CORRIGE.

Col R. decreto 26 febbraio 1928, il gr. uff. dott. Ignazio Mormino è stato nominato direttore generale del Banco di Sicilia e non già direttore di quell'Istituto, come è stato erroneamente pubblicato nel n. 55 del 6 corrente di questa *Gazzetta Ufficiale.*

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 6 marzo 1928, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari, e per la convalidazione del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 281, relativo al 16° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1927-28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 6 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.55	Belgrado	33.30
Svizzera	364.69	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.451	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.627	Norvegia	5.05
Spagna	320.10	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	210.75
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.08
Praga	56.225	Rendita 3,50 %	75.95
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69.95
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.085	Consolidato 5 %	86.05
New York	18.941	Littorio 5 %	86.05
Dollaro Canadese	18.915	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.25
Oro	365.47		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.43	Belgrado	33.30
Svizzera	364.25	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.314	Albania (Franco oro)	366.25
Olanda	7.62	Norvegia	5.03
Spagna	316.42	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.637	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.525	Polonia (Sloty)	210.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.06
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	75.825
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.36	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	85.90
New York	18.919	Littorio 5 %	85.925
Dollaro Canadese	18.89	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.25
Oro	365.05		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	789138	1494.50	*Borsellini*-Rizzuto Anna fu Francesco, nubile domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti).	*Borsellino*-Rizzuto Anna, ecc., come contro.
Cons. 5 %	248885	5210 —	*Morazzoni* Angelo, Carla e Maria fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Prosa Teodolinda di Carlo, vedova di *Morazzoni* Costantino, domic. a Novara.	*Morazzone* Angelo, Carla e Maria fu Costantino, minori sotto la patria potestà della madre Prosa Teodolinda di Carlo, vedova di *Morazzone* Costantino, domic. a Novara.
3.50 %	775393	934.50	Vaccari Paolino di Filippo, domic. a Pavia, ipotecata e con usufrutto a Vaccari *Filippo* fu Andrea, domic. a Tortona.	Intestata come contro, ipotecata e con usufrutto a Vaccari *Giuseppe-Domenico-Filippo* fu Andrea, domic. a Tortona.
Cons. 5 %	366743	145 —	de Montemayor Antonietta fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Perduca Virginia, vedova di Montemayor Guido, domic. a Bologna, con usufrutto vitalizio a Bargagliotti *Antonietta* fu Giuseppe, vedova di Montemayor Lorenzo, domic. a Bologna.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bargagliotti *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, vedova ecc., come contro.
3.50 %	313399	80.50	Padoa *Pia* di Giacomo, moglie di Rovighi Luigi, domic. a Carpi (Modena), vincolata.	Padoa *Maria-Pia-Bona* di Giacomo, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	266449	115.50	Padoa *Pia* di Giacomo, minore sotto la curatela del marito Luigi Rovighi di Emilio, domic. a Modena, vincolata.	Padoa *Maria-Pia Bona*, di Giacomo, ecc., come contro, vincolata.
P. N. 5 %	8419	1250 —	Padoa *Pia* fu Giacomo, moglie di Rovighi Luigi, domic. a Modena, vincolata.	Padoa *Maria-Pia-Bona* fu Giacomo, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	199259	180 —	Spano *Luigi* fu Gaetano, minore sotto la tutela di Spaccio Giuseppe, domic. a Chioggia (Venezia).	Spano *Luigia* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	272714	Giordano Giuseppina fu Francesco, nubile, dom. a Roma	L.	70 —
»	342764	Intestata come la precedente	»	35 —
»	307997	Giordano Adele fu Francesco, nubile, dom. a Roma	»	70 —
»	533300	Intestata come la precedente	»	35 —
»	344315	Giordano Concessa fu Francesco, vedova di Regis Stefano, dom. a Roma	»	630 —
»	512804	Intestata come la precedente	»	420 —
»	528077	Intestata come la precedente	»	315 —
»	620318 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rossi Rosa fu Giacomo, vedova Boccieri per la proprietà: Boccieri Teresina fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Rosa fu Giacomo, vedova di Boccieri Pietro, dom. a Baiano (Avellino)	»	14 —
P. N. 5 %	21223	Esposito Teresina-Maria-Cristina fu Nicola, moglie di Marasco Filippo Antonio, dom. a Firenze, vincolata	»	100 —
3.50 % (1902)	26959 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Re Amelia fu Bernardino, moglie di Rossi Vincenzo, dom. ad Alessandria per l'usufrutto: Franzosini Annetta fu Bernardo, vedova di Re Bernardino, dom. in Alessandria	»	402.50
3.50 %	786224	Angrisani Raffaela fu Nicola, in Senatore Francesco, dom. a Nocera Superiore (Salerno)	»	465.50
Cons. 5 %	8658	Vescovini Giuseppe di Adolfo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	»	10 —
»	306271	Asilo Infantile Guglielmo Raisini in Modena	»	24,500 —
»	118476	Fiorentino Raffaele di Vito, dom. a Positano (Salerno)	»	200 —
3.50 %	117792	Spinetto Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Vignolo, frazione di Mezzanego (Genova), vincolata	»	17.50
Cons. 5 %	254188 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rollino Marianna fu Giuseppe, ved. Tabozzi per la proprietà: Oreti Gemma di Oreste, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desena (Novara).	»	400 —
3.50 %	12028	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Torrazza (Porto Maurizio)	»	346.50
»	122944	Intestata come la precedente	»	3.50
»	139868	Opera Pia delle Anime Purganti detta Pastorelli in Torrazza (Porto Maurizio)	»	24.50
Cons. 5 %	387465	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Torrazza (Porto Maurizio)	»	5 —
3.50 %	76473	Parrocchia sotto il titolo di S. Giorgio Martire in Torrazza, provincia di Oneglia, Diocesi Albenga	»	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	244298	Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Torrazza (Genova) L.	24.50
»	251849	Intestata come la precedente »	3.50
»	446354	Intestata come la precedente »	3.50
Cons. 5 %	281958	Prebenda parrocchiale di Torrazza (Porto Maurizio) »	10 —
3.50 %	95693	Oratorio dei Santi Bernardo e Martino di Torrazza (Porto Maurizio) »	31.50
»	114936	Oratorio di San Giovanni Battista nel comune di Torrazza (Porto Maurizio) »	7 —
»	222523	Intestata come la precedente »	7 —
»	305148	Oratori di San Bernardo e San Martino in Torrazza (Porto Maurizio) »	3.50
»	384604	Opera Pia Confraternita di San Giovanni Battista in Torrazza (Porto Maurizio) »	10.50
»	414529	Intestata come la precedente »	10.50
Cons. 5 %	317417	Confraternita di San Giovanni Battista in Torrazza (Porto Maurizio) »	40 —
3.50 %	63700	Comunità di Castelletto Molina (Alessandria) »	10.50
»	92174	Comune di Mombaruzzo (Alessandria) per la cappella della Madonna delle Grazie eretta in detto luogo »	24.50
»	177560	Comune di Carentino (Alessandria) »	10.50
»	409678	Intestata come la precedente »	24.50
»	635318	Comune di Bruno (Alessandria) »	42 —
»	662098	Intestata come la precedente »	262.50
»	764140	Comune di Carentino (Alessandria) »	3.50
»	791481	Asilo infantile di Mombaruzzo (Alessandria) »	182 —
»	802999	Asilo infantile Lovisolo in Bruno (Alessandria) »	52.50
»	803097	Opera Pia Rabacchino-Caviglia in Fontanile (Alessandria) »	1,204 —
»	803098	Asilo infantile Carlo Lovisolo in Bruno (Alessandria) »	290.50
3.50 % (1902)	40330	Intestata come la precedente »	31.50
Cons. 4.50 %	2794	Opera Pia Rabacchino-Caviglia di Fontanile (Alessandria) »	4,266 —
»	2798	Asilo infantile Lovisolo di Bruno (Alessandria) »	141 —
»	56839	Asilo infantile in Mombaruzzo (Alessandria) »	285 —
P. N. 5 %	2299	Asilo infantile Lovisolo in Bruno (Alessandria) »	305 —
Cons. 5 %	302328	Intestata come la precedente »	25 —
»	312000	Intestata come la precedente »	120 —
»	128120	Opera Pia Rabacchino-Caviglia di Fontanile (Alessandria), per l'Asilo infantile, vincolata »	225 —
»	312108	Asilo infantile di Mombaruzzo (Alessandria) »	4,785 —
»	287418	Intestata come la precedente »	25 —
»	141611	Comune di Bruno (Alessandria) »	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	302655	Romano Pietro fu Carlo, domic. in Mombaruzzo (Alessandria), vincolata . . . . L.	2,925 —
»	414098	Comune di Bruno (Alessandria) . . . . »	35 —
3.50 % (1902)	19116	Congregazione di carità di Gallicchio (Potenza) . . . . . »	17.50
Cons. 5 %	185815	Polleschi Annunziata di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Chiavari (Genova) . . . . . . »	500 —
»	185816	Polleschi Maria di Paolo, minore, ecc. come la precedente . »	500 —
»	249352 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Perugi Giovanni Battista fu Ferdinando e Traggiai Carlotta fu Pietro, domic. a Sarzana (Genova) . . . . » per la proprietà: Perugi Francesco di Giovanni Battista, domic. a Rapallo (Genova)	200 —
»	249354 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Perugi Gemma di Giovanni Battista, moglie di Facini Aldo, domic. a Sarzana (Genova)	150 —
»	249355 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Perugi Daria di Giovanni Battista, nubile, domic. a Sarzana (Genova)	400 —
»	249356 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Perugi Dante-Silvio di Giovanni Battista, domic. a Santa Margherita Ligure (Genova)	200 —
»	249357 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Perugi Sisto di Giovanni Battista, domic. a Sarzana (Genova)	100 —
»	249358 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Perugi Ferdinando di Giovanni Battista, domic. a Rapallo (Genova)	150 —

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di polizia veterinaria n. 1 del 1928.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con Regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923, pubblicata nel n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1923, che disciplina, nei riguardi sanitari, la importazione nel Regno degli animali e dei prodotti animali;

Considerata la opportunità di esonerare dall'obbligo del certificato sanitario di scorta le lane greggie provenienti dai Paesi non colpiti da peste bovina;

Ordina:

Le lane greggie sono ammesse alla importazione nel Regno senza l'obbligo della scorta del certificato sanitario, previsto dall'art. 12 dell'ordinanza 1° gennaio 1923, purchè al controllo veterinario dei documenti che accompagnano le lane stesse ne risulti la provenienza da Paesi non colpiti da peste bovina.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame a 34 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 34 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500 e il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3 con la indicazione del domicilio corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato; sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per gl'invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età, a sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 6 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo, destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese, o tedesca, o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:
a) l'igiene generale e speciale;
b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
c) un esperimento nella conoscenza della lingua francese o tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due:
a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;
b) di laboratorio.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:
a) intorno alla demografia ed assistenza pubblica;
b) intorno alla legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno, come nel programma annesso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:
a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;
b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;
c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;
d) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno uno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministro, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a tale insegnante di formulare di concerto con la Commissione e per ognuna delle lingue estere prescelte dai concorrenti per l'esperimento d'obbligo, tre temi, di cui uno viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro. Valgono per il rimanente le norme degli articoli 6 e 7 salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 9.

Le prove pratiche hanno luogo presso l'istituto o pubblico stabilimento a ciò idoneo, designato, sentito il Ministero, dalla Commissione esaminatrice, la quale stabilisce le modalità e la durata della prova.

Alla prova debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 10.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora non compreso l'esperimento orale sulla lingua estera che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, e delle prove pratiche, e di dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 8 e 10 e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e per ciascun concorrente.

Art. 15.

Fermi restando il diritto degl'invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e la quota dei posti riservata agli ex combattenti a sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con le riduzioni e le precedenze all'uopo prescritte, i concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 17.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500 oltre le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Roma, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *p. Il Ministro per l'interno:* SUARDO.

Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

A) 1. - *Igiene generale*:

I. Suolo. — Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

II. Acqua. — Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

III. Aria. — Fattori fisici; componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimatazione.

IV. Abitazione. — Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

V. Allontanamento dei materiali di rifiuto. — Sistemi di fognature e loro valore igienico - Spazzatura domestica e stradale - Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.

VI. Alimentazione. — Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole o condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

VII. Vestiario. — Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

A) 2. - *Igiene speciale*:

I. Igiene rurale. — Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

II. Igiene urbana. — Piani regolatori - Vie e piazze - Pavimentazione stradale - Risanamenti urbani.

III. Igiene del bambino. — Allattamento naturale, artificiale e misto - Altri alimenti oltre il latte - Asili per poppanti.

IV. Igiene della scuola. — Criteri igienici per la costruzione di edifici scolastici - Provvista e distribuzione di acqua potabile - Riscaldamento, ventilazione, illuminazione - Suppellettile scolastica - Esercizi fisici e lavoro intellettuale - Malattie degli scolari - La propaganda igienica e la scuola.

V. Igiene industriale. — Nozioni di igiene dell'operaio, e dei cantieri di lavoro e degli stabilimenti industriali.

VI. Igiene ospedaliera. — Tipi diversi di ospedali generali e speciali - Fattori principali dell'igiene ospedaliera.

VII. Igiene navale e portuale. — Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento del servizio di sanità marittima.

VIII. Igiene ferroviaria. — Stazioni ferroviarie, locali per emigranti - Disinfezione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame.

IX. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri luoghi di pubblico convegno.

X. Mercati e macelli pubblici - Norme igieniche.

XI. Cimiteri. — Inumazione, tumulazione e cremazione dei cadaveri - Polizia mortuaria.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*:

I. Generalità sulle malattie infettive. — Fonti d'infezione - Veicoli, vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Disposizioni individuali di tempo e di luogo - Disinfezione e disinfestazione

- Stabilimenti di disinfezione e disinfestazione a domicilio - Profilassi internazionale e profilassi locale delle malattie infettive.

II. Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo, parotite epidemica, pertosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebro spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, polmonite, difterite e crup, febbre puerperale, piemia e setticemia, tetano, blenorrea, ulcera molle, sifilide, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide, infezioni da paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, botulismo, febbre mediterranea, tifo esantematico, tifo ricorrente, spirochetosi, ittero emorragico, malaria, colera asiatico, peste bubbonica, febbre gialla, leihsmaniosi, malattia del sonno, beri-beri, pellagra, scorbuto, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, tracoma, scabbia, tigna favosa, rabbia, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, afta epizootica, morva, actinomicosi, trichinosi.

C) *Prova di lingua estera*:

Traduzione in italiano da una delle lingue francese, o tedesca o inglese a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1. Di clinica medica. — Esame di un infermo e riconoscimento della malattia, e saggio di chimica e microscopia clinica.

2. Di laboratorio:

a) tecnica del prelevamento, per l'esame diretto del sangue e di vari materiali patologici, e del condizionamento dei materiali stessi nel caso d'invio, per l'esame microscopico, batteriologico o biologico, ad un laboratorio;

b) tecnica del prelevamento di campioni di acqua potabile da sottoporre ad esame batteriologico e chimico, e loro trasporto al laboratorio;

c) esame del mais;

d) determinazione della temperatura della pressione e della umidità dell'aria;

e) tecnica della disinfezione, funzionamento degli apparecchi di disinfezione col vapore o con disinfettanti chimici, disinfezione con mezzi chimici.

Al termine della prova di laboratorio il candidato deve presentare una breve relazione scritta.

PROVE ORALI.

I. Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo stato, la composizione e il movimento della popolazione; la scheda di censimento, i registri dello stato civile e della popolazione, la scheda di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della morbilità - Metodi per la rilevazione statistica dell'emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica; popolazione assoluta e relativa, urbana e rurale, agglomerata e sparsa, composizione della popolazione per sesso ed età e per professioni, la natalità e la nuzialità, le leggi statistiche della mortalità generale e della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili); la morbilità, i movimenti migratori.

II. Ordinamento della assistenza pubblica in Italia. — Assistenza ospedaliera - Assistenza all'infanzia - Assistenza sanitaria - Condotte mediche, chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche.

III. Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno. — Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889; regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45; regolamenti:

per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636;

contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria 25 febbraio 1907, n. 61;

per l'applicazione della legge sulla pellagra 5 novembre 1907, n. 427;

per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche;

per il controllo dei sieri e vaccini.

Principali disposizioni legislative e regolamentari per la profilassi della tubercolosi, del tracoma, e per la emigrazione.

Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912.

IV. Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo nel Regno.

V. Lettura e traduzione a vista in italiano, e conversazione nella lingua estera prescelta.

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.